


Handwritten signatures and initials:
Alf...
S...
Paol...
Belte...
S...
S...
S...

**COMUNO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA IN S.G. - PALERMO
RICORSO IN APPELLO**

Nell'interesse della Sig.ra Fachile Rita, nata a S.Marco d'Alunzio, il 28/10/1955, C.F. FCH RTI 55R 68H 982H, nella qualità di candidata a consigliere comunale con la liste numero 5 "Partito democratico" nelle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Agata Militello del 9-10 giugno 2013, rappresentati e difesi dall'avv.to Paolo Starvaggi C.F. STR PLA 65L11 I199R, pec: avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it e quale telefax il n. 0941704554, che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto, elettivamente domiciliato in Palermo, via Generale Strega n. 14 (c/o Avv. Paolo Rugolo - Studio Landolina),



- ricorrente -

CONTRO

1) COMUNE DI SANT'AGATA MILITELLO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.;

- resistente -

E nei confronti

- 1) Valeria Fazio, Salvatore Paolo Pietro D'Angelo, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello, con domicilio eletto presso il Tar Catania, via Milano, 42 - Catania;
- 2) Achille Befumo, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Giuffrida, con domicilio eletto presso il Tar Catania, via Milano, 42 - Catania;
- 3) Salvatore Sanna, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sanna, con domicilio eletto presso il Tar Catania, via Milano, 42 - Catania;
- 4) Elisa Concetta Gumina, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Fabio, con domicilio eletto presso Emanuele Gulli, in Catania, via Milano, 71;
- 5) Antonio Scurria, Domenico Barbuza, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Scurria, con domicilio eletto presso Egidio Incorpora in Catania, Via Aloi, 46;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

Della sentenza n. 2510/2013, depositata in segreteria il 24/10/2013, mai notificata, con la quale la Terza Sezione interna del TAR Catania ha respinto il ricorso iscritto al n. R.G. 1742/2013, tendente ad ottenere

L'ANNULLAMENTO – PREVIA SOSPENSIONE

- del verbale di proclamazione degli eletti consiglieri del Comune di Sant'Agata Militello, dell'Ufficio Centrale elettorale del 13 giugno 2013 relativo alle elezioni amministrative del 9-10 giugno 2013, nella parte in cui sono stati attribuiti 11 seggi anziché 8 alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto Benedetto Caiola, e soltanto 9 seggi anziché 12 alle altre liste collegate al candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile;

- ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;

NONCHÈ

per la conseguente correzione

dei risultati elettorali di cui sopra e di tutti i verbali relativi, con l'attribuzione dei correlativi ulteriori 3 seggi ai primi non eletti delle liste a sostegno del candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile;

E

per la proclamazione

alla carica di Consigliere comunale della ricorrente Sig.ra FACHILE Rita;

FATTO

In data 12 luglio 2013 gli odierni appellanti proponevano ricorso dinanzi al Tar Catania "al fine di ottenere l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti consiglieri del Comune di Sant'Agata Militello, dell'Ufficio Centrale elettorale del 13 giugno 2013 relativo alle elezioni amministrative del 9-10 giugno 2013, nella parte in cui sono stati attribuiti 11 seggi anziché 8 alle liste collegate al candidato

Sindaco non eletto Benedetto Caiola, e soltanto 9 seggi anziché 12 alle altre liste collegate al candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.”

Per l'effetto veniva chiesta la conseguente correzione “dei risultati elettorali di cui sopra e di tutti i verbali relativi, con l'attribuzione dei correlativi ulteriori 3 seggi ai primi non eletti delle liste a sostegno del candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile, per la proclamazione alla carica di Consigliere comunale della Sig.ra FACHILE Rita”.

A tal uopo si esponeva in fatto che la Sig.ra FACHILE “si è candidata alla carica di consigliere comunale con la lista numero 5 “Partito Democratico” alle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Sant'Agata Militello del 9-10 giugno 2013.

La competizione elettorale si è svolta tra i seguenti tre candidati alla carica di Sindaco:

1) Nicola Nunziato Versaci, collegato alla sola lista numero 7 avente il contrassegno “Rispetto per S.Agata” che ha riportato 7 voti di lista;

2) Benedetto Caiola, collegato alle liste numero 2 “Per Sant'Agata Caiola Sindaco” che ha riportato 999 voti validi di lista; num. 4 “Progetto per Sant'Agata” che ha riportato 1.186 voti validi di lista, num 8 “Continuità e Sviluppo” che ha riportato 860 voti validi di lista, num. 10 “Sant'Agata Una Città per tutti” che ha riportato 616 voti validi di lista, num. 11 “Caiola Sindaco Uniti per Sant'Agata” che ha riportato 1.065 voti validi di lista;

3) Carmelo Sottile, collegato alle liste numero 1 “Sant'Agata Domani Sottile Sindaco” che ha riportato 653 voti validi di lista, num. 3 Sottile Sindaco che ha riportato 544 voti validi di lista, num. 5 “Partito Democratico” che ha riportato 1477 voti validi di lista, num. 6 “Unione di Centro” che ha riportato 770 voti validi di lista, num. 9 Il Megafono Lista Crocetta che ha riportato 558 voti validi di lista.

E' risultato eletto alla carica di Sindaco il dottor Carmelo Sottile con 4.137 voti validi corrispondenti al 54,80%. L'Ufficio centrale elettorale, in sede di ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna lista, ha ritenuto che (pagina 98 del verbale) alle liste collegate al candidato a Sindaco Carmelo Sottile, risultato eletto, dovessero spettare 9 seggi, anziché 12, non raggiungendo in tal modo il quorum del 60 % dei seggi del Consiglio, poiché, pur avendo lo stesso Sindaco eletto superato il 40 % dei voti validi, non si sono verificati i presupposti prescritti dall'art. 4 comma 6, ed art. 2 ter comma 7 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

La lista n. 7 "Rispetto per S. Agata" veniva esclusa dal riparto dei seggi, poiché raggiungeva una cifra elettorale inferiore al 5% del totale (pag. 26 del verbale).

Nel giudizio di primo grado si censurava l'operato dell'Ufficio elettorale per "Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2bis e 2 ter (Articolo aggiunto dal c. 1 dell'art. 8 della l.r. 5 aprile 2011 n° 6) della legge regionale 15 settembre 1997 numero 35 — Violazione ed errata interpretazione delle norme che regolano l'assegnazione dei seggi e del premio di maggioranza nelle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti — Illegittimità manifesta della proclamazione degli eletti per errata attribuzione dei seggi".

*In estrema sintesi, veniva eccepito che l'Ufficio elettorale aveva errato nella interpretazione della normativa vigente, la quale per l'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al Sindaco eletto al primo turno **non richiede affatto l'integrazione della doppia condizione** del raggiungimento del 40% dei voti validi da parte delle liste collegate al Sindaco eletto e altresì il mancato raggiungimento del 50% più 1 dei voti validi da parte di altre liste collegate.*

In particolare, si rilevava l'erroneità dell'operato dell'Ufficio elettorale, poiché l'operatività della surrichiamata doppia condizione, per i comuni di fascia intermedia, con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti, è richiesta testualmente solo per il secondo turno elettorale.

Tale conclusione è avvalorata, oltre che dal dato testuale, altresì da una interpretazione logico-sistematica, nonché da una interpretazione secondo Costituzione.

In primo grado i ricorrenti ponevano in evidenza come la norma dell'art 2 ter della L.R. 1997, n. 35 nella parte in cui richiede l'operatività della "doppia condizione" ai fini dell'assegnazione del premio, andasse applicata solo al secondo turno, ovvero al ballottaggio, e **non anche** in caso di elezione del Sindaco a primo turno elettorale, come è accaduto per il Comune di Sant'Agata Militello.

In tal senso depone l'interpretazione logico sistematica dell'art. 2 *ter* con l'art. 4, comma 6 della Legge Regionale 1997/35, che nella sua seconda parte si riferisce *ai comuni con popolazione > a 10.000 abitanti*, e pertanto, non solo ai Comuni di fascia alta a cui si riferisce nella sua interezza la disposizione in questione, ma anche ai Comuni di fascia intermedia, tra cui quello di Sant'Agata Militello.

Oltre alla espressa previsione testuale, che sorregge la interpretazione logico-sistematica dell'art. 2 *ter* con l'art. 4, comma 6, seconda parte, relativamente al primo turno, la tesi dei ricorrenti si rafforza alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza, puntualmente richiamati in primo grado, poiché sposando una diversa interpretazione da quella sostenuta e invocata dai ricorrenti, nelle elezioni nei comuni di fascia intermedia, si perverrebbe sempre, e nella regolarità dei casi, a costituire governi destinati all'ingovernabilità.

Una conclusione diversa apparirebbe contraria alla *ratio legis*.

E' stato eccepito in primo grado, tra l'altro, che seguendo un'interpretazione diversa da quella prospettata dai ricorrenti:

- ✓ *“ bisognerebbe inferirne che con l'ultimo intervento legislativo in materia – sia pure limitatamente alla fascia intermedia dei comuni – il legislatore regionale abbia voluto ridurre e degradare le esigenze di governabilità (principio di tenore costituzionale), rispetto al quadro normativo*

precedente: ciò appare difficilmente sostenibile, quanto meno poiché non risulta suffragato da alcun altro dato testuale e di sistema”;

- ✓ *nel caso specifico di due sole liste o di due soli gruppi di liste che abbiano superato la soglia di sbarramento, e che pertanto possano concorrere alla distribuzione dei seggi, l'istituto del c.d. premio di maggioranza perderebbe ogni significato e verrebbe del tutto snaturato, stante che una interpretazione strettamente letterale della norma (ossia del comma 10° dell'art. 2 ter sopra cit.) consegnerebbe il 12° seggio su 20 (appunto il 60%) al gruppo di liste che avendo ottenuto già la maggioranza numerica dei voti validi, avrà per lo più già ottenuto la maggioranza dei seggi, sia pure di 1/20, laddove, invece, l'istituto del premio di maggioranza ha ben altra finalità e funzione, ossia proprio quella di "premiare" il gruppo di liste collegate al sindaco eletto, assicurandogli quei seggi che diversamente non avrebbe ottenuto, magari vedendosene attribuita una percentuale largamente inferiore al 50%.*

Nel caso, tutt'altro che residuale, venutosi a verificare a Sant'Agata di Militello, dovrebbe, stante l'illogica ed illegittima interpretazione normativa avanzata dall'Ufficio Elettorale, ammettersi il paradosso di un legislatore che ha previsto e disciplinato l'attribuzione del premio di maggioranza al verificarsi di due condizioni, delle quali tuttavia una impossibile a verificarsi: è' chiaro, infatti, che nel caso di due effettivi competitori nella distribuzione dei seggi (anche per l'effetto dello sbarramento del 5%), se un gruppo di liste guadagna il 40% (senza tuttavia raggiungere il 50%) dei voti validi, l'altro gruppo deve avere necessariamente superato il 50%. Insomma, si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia previsto una vera e propria condizione impossibile.

In realtà il dato letterale della norma in parola, che a tratti può apparire contrario alla evidente intenzione del legislatore di privilegiare il valore della governabilità (alla condizione del raggiungimento del 40% dei voti validi), ossia ove si pone la

ulteriore condizione del mancato superamento del 50% dei voti validi da parte di altra lista o gruppo di liste collegato, è certamente da interpretarsi come limitato al caso del ballottaggio per parità di voti dopo il turno unico: solo così è possibile attribuire un senso alla previsione normativa in parola, che, infatti riprende testualmente la corrispondente norma previgente, avente ad oggetto, in parte qua, proprio il caso della distribuzione dei seggi e della attribuzione del premio di maggioranza all'esito del turno di ballottaggio, istituito che nel nuovo sistema per i comuni tra 10 e 15 mila abitanti è previsto soltanto in via residuale.

In conclusione, quantomeno nel caso di specie, alle liste o al gruppo di liste collegate al Sindaco eletto che abbiano raggiunto il 40% dei voti validi, va attribuito il c.d. premio di maggioranza (ossia il 60% dei seggi) col SOLO raggiungimento del 40% dei voti validi, restando confinata l'ipotesi della ricorrenza della seconda condizione al caso del ballottaggio per parità di voti.

"Nel caso in cui si presentino due sole liste, con due candidati alla carica di Sindaco, il 60% dei Consiglieri comunali va attribuito alla lista collegata al candidato a Sindaco il quale ha ottenuto il maggior numero di voti ed è stato quindi eletto; all'altra lista spetta il 40% dei seggi disponibili, nonostante l'eventuale maggiore numero di suffragi ottenuti, a causa del suo collegamento con il candidato a Sindaco non eletto; il riferimento legislativo alla metà più uno dei voti validi opera in funzione derogatoria rispetto ad una regola generale (dell'attribuzione del premio di maggioranza alla lista collegata al Sindaco eletto) ed è possibile derogare a tale principio soltanto nel caso in cui alla competizione partecipino più di due liste" (T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 18 ottobre 2007 n. 1694).

L'argomentazione sposata dal T.A.R. in siffatto caso espressamente riconosce il principio per il quale l'attribuzione del premio di maggioranza al Sindaco eletto (sul presupposto che comunque abbia ottenuto il 40 % dei voti validi) rappresenti il principio cardine e generale, da applicarsi nonostante gli altri gruppi di liste

abbiano ottenuto un maggior numero di suffragi, e che soltanto in via DEROGATORIA è possibile applicare la condizione ostativa all'attribuzione del premio di maggioranza qualora l'altra lista abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50 %.

In subordine, i ricorrenti censuravano l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 ter della L.r. del 1997, n. 35, e chiedevano l'accoglimento della proposta eccezione di incostituzionalità della norma, nella parte in cui implica che il raggiungimento del 50%+1 da parte delle liste non collegate al Sindaco proclamato eletto impedisca l'attribuzione del premio di maggioranza e non consenta l'attribuzione del 60% dei seggi in Consiglio Comunale alle liste collegate al Sindaco eletto.

Una diversa interpretazione da quella prospettata dai ricorrenti finirebbe per collidere con il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione, e con lo stesso principio di ragionevolezza.

Immediato ed evidente è il contrasto con le esigenze di buon andamento della P.A., ex art. 97 Cost., poichè di fatto cagiona una situazione di ingovernabilità e di grande detrimento delle esigenze di efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa.”.

Per resistere al ricorso si costituivano in giudizio i sigg.ri Sanna Salvatore, Befumo Achille, Scurria Antonio, Gumina Elisa Concetta, Barbuza Domenico, D'Angelo Salvatore Paolo Pietro, Fazio Valeria e l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'Ufficio Centrale elettorale.

A fronte delle pretese avanzate dai ricorrenti, e preso atto delle difese e delle eccezioni delle controparti e degli intervenuti, il Tar Catania adito, con sentenza n. 2510/2013, depositata in Segreteria il 24 ottobre 2013, mai notificata alle parti del giudizio di primo grado, pronunciava decisione di rigetto, ivi compresa dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalle parti, lasciando però, anche sulla base di quanto affermato dal TAR, ampio margine per l'interposizione di un vittorioso giudizio di appello.

Preso atto dei contenuti della decisione emessa dalla Terza Sezione del Tribunale di Catania, la dott.ssa Fachile Rita, come sopra rappresentata e difesa, addiviene alla decisione di interporre il presente atto di Appello per i motivi di diritto che di seguito si espongono.

L'impugnata sentenza è illegittima ed erronea in tutti i suoi capi che vengono oggi espressamente e specificatamente impugnati, e dovrà essere riformata dall'Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa odiernamente adito per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1). ERRONEITÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 TER E 4 COMMA 6 DELLA L.R. 1997, N. 35. ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

In via preliminare è assolutamente opportuno mettere in evidenza sin da subito che il Giudice di prime cure, pur non accogliendo il ricorso, ha inconfutabilmente ammesso che “il legislatore regionale ha ripetutamente modificato ed integrato la L.R. 1997 n. 35 con interventi poco coordinati e comunque con una tecnica redazionale spesso astrusa, e poco chiara, e quindi fonte di vari problemi di natura interpretativa”.

E ancora nella gravata sentenza si legge testualmente che “Le stesse direttive regionali e le stesse istruzioni ufficiali fornite dalla Regione ai seggi sorvolano su taluni aspetti problematici connessi al ricordato quadro normativo, lasciando in definitiva ai singoli operatori (e in ultima analisi al giudice amministrativo) il non agevole compito di ricostruire la volontà oggettiva espressa dalla legge.”

Così, preso atto delle assolute incongruenze e illogicità delle previsioni della L.R. 1997 n. 35, e di tutti gli atti regionali interpretative collegati, che in questa sede si impugnano, il Tar Catania, nella sentenza oggi avversata, richiama integralmente le disposizioni applicabili alla fattispecie, nonché quelle utili – secondo il convincimento del Giudice adito – ad una interpretazione logico – sistematica, per

poi incomprensibilmente, e illogicamente, rigettare il ricorso degli odierni appellanti.

In via generale, pertanto, alla luce delle sopra espresse considerazioni, tutta la sentenza, nelle parti in cui rigetta il ricorso, è assolutamente erronea poiché viziata di intrinseca illogicità.

Come meglio si argomenterà in seguito, la "volontà oggettiva" della legge regionale siciliana, assunta dal Giudice di prime cure quale parametro ultimo al fine di delibare la fondatezza delle domande dei ricorrenti, avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di accoglimento del ricorso.

Orbene, come sopra esposto, in primo grado le parti ricorrenti hanno invocato la norma dell'art. 4, comma 6, seconda parte della L.R. 1997 n. 35, al fine di fondare la pretesa – del tutto legittima – di vedersi assegnare i seggi sottratti dall'Ufficio elettorale.

Più nello specifico, i ricorrenti in primo grado hanno richiamato la disposizione dell'art. 4, comma 6 della L.R. 1997/35, in cui, nella seconda parte si dispone che "*Il premio di maggioranza previsto per le liste collegate al sindaco eletto al primo turno con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40% dei voti validi*", al fine di affermare che – giusto l'indistinto e generico riferimento ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, tra cui rientrano anche i Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti, tale parte dispositiva, vada applicata alle ipotesi oggi regolamentate dall'art. 2 ter della L.R. 1997, n. 35, e quindi al Comune di Sant'Agata Militello, relativamente al primo turno elettorale, richiedendo così per l'attribuzione del premio al primo turno la operatività della sola condizione del 40%.

Di contro, secondo il ragionamento seguito dal Giudice di Prime cure, tale disposizione non può essere utilmente richiamata ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al Sindaco eletto al primo turno nei comuni con

popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti, poiché *“la norma pur riferita indistintamente ai comuni con oltre 10.000 abitanti parla di elezione a << primo turno>> presupponendo quindi l'esistenza di un sistema di elezione del sindaco a turno doppio; situazioni queste che per i Comuni della fascia intermedia, come Sant'Agata Militello, non sono più previste, essendo detti Comuni regolamentati interamente dalle previsioni di cui agli artt. 2 bis e 2 ter prima citati”*.

Tale ricostruzione del Giudice di primo grado va contestata e riformata, poiché l'interpretazione che essa sottende, non è conforme al dato testuale e logico-sistematico, oltre che in contrasto con i principi costituzionali.

Difatti, l'erroneità della sentenza impugnata si appalesa sin da subito alla luce della chiara lettera delle legge, oltre che, e ancor di più, a seguito di una interpretazione secondo sistema.

In primo luogo non può negarsi, né trascurarsi, il richiamo testuale che l'art. 4 comma 6, seconda parte fa *ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti*, tra cui rientrano indiscutibilmente i comuni della fascia intermedia con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti.

Ciò posto, l'esatta portata della disposizione *in parte qua*, la delimitazione del suo oggetto, dei suoi contenuti e dei suoi destinatari, non possono che essere ricostruiti mediante una interpretazione logico-adequatrice e sistematica della legge regionale, alla luce dei principi cardine dell'ordinamento degli enti locali e del sistema elettorale, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A..

Orbene, quando il legislatore della riforma ha deciso, in sede di integrazione delle norme della L.R. 1997, n. 35, di mantenere ferma la portata e la chiara lettera della disposizione dell'art. 4, sesto comma, che testualmente si riferisce - si ripete - ai comuni *con popolazione superiore a 10.000 abitanti*, non lo ha fatto per disattenzione, ma per scelta consapevole e assolutamente ragionevole.

Qualora si sposasse una interpretazione diversa da quella prospettata, la coerenza, la logicità e la ragionevolezza della norma dell'art. 2 ter, verrebbe a mancare, pertanto, codesto On.le Giudice non potrà esimersi dal doveroso compito di sollevare la questione di illegittimità costituzionale che di seguito si argomenterà, per violazione dei principi costituzionali richiamati che verrebbero irrimediabilmente sacrificati.

In estrema sintesi:

- La norma dell'art. 4, comma 6, si riferisce in via esclusiva ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti **solo nella sua prima parte**, e non anche nella seconda;
- Qualora suddetta norma si interpretasse nel senso voluto dal Tar Catania, **verrebbe a mancare rispetto ai Comuni con popolazione intermedia la regolamentazione del premio di maggioranza al primo turno elettorale;**
- La norme di cui all'art. 2 ter della L.R. e dell'art. 2 bis, **non prevedono affatto una disciplina del premio differenziata del primo e del secondo turno elettorale**, ma contengono unicamente una disciplina generica sulla assegnazione del premio di maggioranza, senza distinguere tra primo turno e secondo turno;
- Nei Comuni di fascia intermedia è previsto normativamente il secondo turno (ballottaggio in caso di parità), pertanto, pena la violazione del principio di uguaglianza rispetto alle altre fasce di comuni, nonché alla luce dei principi di coerenza sistematica e di logicità, **il premio di maggioranza deve essere regolamentato espressamente per i due turni, e in modo differenziato.**
- Nell'art 4, comma 6, seconda parte il legislatore disciplina testualmente ed espressamente il premio di maggioranza **del primo turno dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;**
- **Il vuoto normativo dell'art. 2 ter rispetto alla regolamentazione del primo turno non può non essere integrato dalla previsione di cui all'art. 4 comma 6 seconda parte che si riferisce anche ai comuni di fascia**

intermedia, pena la assoluta illegittimità dell'art. 2 ter della L.R. 1997, n. 35 per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.

- La disciplina contenuta nell'art. 4, comma 6 prima parte va contestualizzata rispetto ai contenuti dell'art. 2 ter, se utilizzata dai comuni intermedi per l'attribuzione del premio di maggioranza.
- Come correttamente afferma il Tar Catania, la condizione del 40% prevista per il premio di maggioranza dall'art. 4 comma 6, deve fare sistema rispetto alla prima parte, ma ciò vale solo se la norma deve essere applicata dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti cui si riferisce la prima parte della norma.
- Se la norma deve essere applicata dai comuni con popolazione superiore a 10.000, ma inferiore a 15.000 (tra cui il Comune di Sant'Agata Militello) essa deve fare sistema con i contenuti dell'art. 2 ter che si riferisce appunto ai comuni di fascia intermedia (con popolazione > a 10.000 e < a 15.000 abitanti).
- A differenza di quanto accade per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in cui per l'assegnazione del premio di maggioranza al primo turno, la condizione del 40% dei voti validi si aggiunge alla condizione negativa del 50% +1 (interpretazione sistematica dell'art 4 comma sei prima e seconda parte), nei comuni di fascia intermedia la condizione del 40% non può essere aggiuntiva, poiché se così fosse si giungerebbe ad una uguale disciplina del premio di maggioranza al primo turno e al secondo turno del tutto illegittima (visto che la doppia condizione è già prevista dall'art. 2 ter in via generica per i comuni di fascia intermedia, e che tale disposizione non può che riferirsi unicamente al secondo turno elettorale).
- Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è legittimo che la condizione del 40% si intenda come aggiuntiva poiché come si riscontra

dalla lettura dell'art. 4 comma sei, in siffatti comuni la distribuzione del premio di maggioranza al secondo turno (prima parte dell'art. 4, comma 6) richiede unicamente la condizione negativa del 50% +1;

- Nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti l'art. 2 *ter* prevede già la doppia condizione, ma tale doppia condizione non può che valere esclusivamente per il secondo turno, poichè diversamente opinando avremmo una disciplina del premio di maggioranza uguale sia per il primo che per il secondo turno elettorale del tutto inammissibile, pena la violazione del principio di uguaglianza;
- Per quanto detto, è pacifico e consequenziale che per i comuni di fascia intermedia, l'attribuzione del premio di maggioranza al primo turno elettorale è ancorata **esclusivamente al conseguimento del 40% dei voti validi da parte delle liste collegate al sindaco eletto;**

I principi surriferiti in maniera schematica, ben possono poi, essere ancora meglio approfonditi ed esaminati nel dettaglio.

L'art. 4, comma 6, non può interpretarsi nel senso voluto dal Giudice Amministrativo di prime cure, poi, poichè il dato testuale della norma richiamata si riferisce "solo" ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e "non anche" a quelli di popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai quali si riferisce **esclusivamente nella prima parte**, quando richiede la condizione negativa del mancato superamento della maggioranza dei voti da parte delle liste non collegate al sindaco eletto ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza **al secondo turno**; ma poi nella seconda parte, quando prevede che il premio di maggioranza per le liste collegate al sindaco eletto al primo turno viene attribuito **alla sola condizione che la lista abbia conseguito almeno il 40% di voti validi**, non può che riferirsi sia ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (di certo con popolazione superiore a 10.000, e compatibilmente alla rubrica della norma), che ai comuni con

popolazione superiore a 10.000 abitanti, e quindi anche ai comuni di fascia intermedia, tra i quali, si ripete, rientra il Comune di Sant'Agata.

Ancora più nello specifico, al fine di giungere ad una corretta lettura sistematica, si consideri che:

- la prima parte della norma in cui si introduce la condizione del mancato superamento del 50% delle liste non collegate al sindaco vincente si riferisce **esclusivamente al secondo turno delle elezioni dei consiglieri dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, giusta l'assenza nella norma di una indicazione precisa della fascia di comune destinataria, la necessaria contestualizzazione dei contenuti della norma rispetto alla sua rubrica, la assoluta e inderogabile necessità di una regolamentazione differenziata del premio di maggioranza al primo e al secondo turno (principio di uguaglianza e rispetto della ratio del voto disgiunto – si dirà infra) e la previsione di una regolamentazione del premio di maggioranza al primo turno prevista nella seconda parte del comma 6;
- la seconda parte dell'art. 4 comma 6, invece, giusto il richiamo espresso **al primo turno**, si riferisce sia al primo turno dei comuni con popolazione superiore a 15.000, per questi richiedendo la condizione positiva del 40% e quella negativa del 50% + 1; e altresì **al primo turno dei comuni con popolazione superiore a 10.000, ma non anche ai 15.000 abitanti**, fascia intermedia rispetto alla quale, giusta la mancata previsione di una disciplina del primo turno all'interno della norma di cui all'art. 2 ter, e visto che la doppia condizione è già prevista per il secondo turno (art. 2 ter), vale **ESCLUSIVAMENTE la condizione positiva del raggiungimento del 40% dei voti da parte della lista o delle liste collegate al sindaco eletto ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza.**

Per essere ancora più chiari e più precisi, si osservi quanto segue:

- a) Nella disciplina dettata dall'art. 2 *ter* della L.R. 1997, n. 35 è previsto un "doppio turno elettorale" (ballottaggio a parità di voti);
- b) Nella disciplina dettata dall'art. 2 *ter* della L.R. 1997, n. 35 non è prevista una regolamentazione specifica del premio di maggioranza al primo turno; anzi, ancora meglio la norma disciplina indifferentemente il *premio di maggioranza*, senza distinguere tra primo turno e secondo turno, condizionandolo al raggiungimento contestuale delle due condizioni ivi contemplate: 40% dei voti validi da parte delle liste collegate al sindaco eletto; mancato raggiungimento del 50%+1 da parte delle liste non collegate;
- c) Per coerenza di sistema e pena la violazione del principio di uguaglianza non può non essere disciplinata espressamente - e con modalità differenziate - l'attribuzione del premio di maggioranza al primo turno e al secondo turno anche per i comuni di fascia intermedia;
- d) Giusta l'assenza nell'art. 2 *ter* della L.R. 1997/35 di una regolamentazione specifica e differenziata del premio di maggioranza al primo e al secondo turno per i comuni di fascia intermedia, questa in prima analisi **non può che essere rintracciata attraverso una interpretazione sistematica delle altre norme della L.R. 1997/35;**
- e) **Orbene, l'interpretazione sistematica del tessuto normativo della L.R. 1997/35 non può che condurre ad una sola conclusione compatibile ai principi di coerenza interna al sistema, nonché con i principi costituzionali già menzionati:**
- ✓ **La norma relativa al secondo turno elettorale dei comuni di fascia intermedia va rintracciata nell'art. 2 *ter* della L.R. 1997/35;**
 - ✓ **La norma relativa al primo turno elettorale dei comuni di fascia intermedia va rintracciata nel dettato dell'art. 4, comma 6 della**

L.R. 1997, n. 35 seconda parte, che testualmente richiama anche tale fascia di comuni, per quanto già sopra detto, e ancor di più perché la norma parla espressamente di primo turno;

- f) Giusta la previsione dell'art. 4, comma 6, e giusta la sua collocazione in una rubrica che si riferisce ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, essa – qualora debba essere applicata ai comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti, va contestualizzata rispetto al sistema oggi vigente per i comuni di fascia intermedia, e quindi calata nel sistema normativo dell'art. 2 ter, e ai suoi enunciati.
- g) Va precisato sin da subito che nell'art. 2 ter della L.R. 1997, n. 35 la norma disciplina il premio di maggioranza in via generica, richiamando le doppie condizioni di cui sopra, senza precisare se essa va riferita al primo o al secondo turno elettorale. Pertanto, vista la necessità di una regolamentazione differenziata dei premi al primo e al secondo turno, e visto il riferimento esplicito al primo turno contenuto nella seconda parte dell'art. 4, comma 6 della L.R. 1997, 35, considerato che per i comuni di fascia intermedia, a differenza che per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'art 2 ter richiede espressamente il verificarsi delle due condizioni, **queste non possono che valere UNICAMENTE per il secondo turno** (si ricordi che nei comuni con più di 15.000 abitanti, la prima parte dell'art. 4, comma 6, è prevista SOLTANTO la condizione negativa del mancato raggiungimento del 50% +. 1 da parte delle liste non collegate, essendo il 40% previsto dalla seconda parte espressamente per il primo turno).
- h) Orbene, di conseguenza, non potendo ammettersi una disciplina uguale tra il primo e il secondo turno per i comuni di fascia intermedia, e non potendosi ammettere un vuoto normativo rispetto alla regolamentazione del premio di maggioranza al primo turno, per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti, pena la illogicità del sistema e la violazione del

principio di uguaglianza (sul punto si dirà infra), visto il richiamo testuale che l'art. 4, comma 6 fa anche ai comuni di fascia intermedia, non può che concludersi che la seconda parte dell'art. 4, comma 6, va applicata ai comuni di fascia intermedia con la correzione suggerita, ovvero per tali comuni, e quindi anche per il comune di sant'Agata Militello, nel primo turno elettorale la condizione del 40%, non si aggiunge a quella del 50%+1 (poiché l'operatività della doppia condizione (40% + 50%+1) è prevista dall'art. 2 comma ter in via generica e non può che riferirsi elusivamente al secondo turno, per tutte le ragioni addotte).

- i) Nei comuni di fascia intermedia la condizione del raggiungimento del 40% da parte delle liste collegate al Sindaco costituisce quindi inconfutabilmente l'UNICA condizione richiesta ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza;
- j) Una eventuale e diversa interpretazione combinata degli artt. 2 ter e dell'articolo 4 comma 6 della L.R. 1997, n. 35, nelle parti richiamate, risulterebbe assolutamente illegittima e incostituzionale, per violazione del principio di uguaglianza, del principio del voto disgiunto che caratterizza il sistema elettorale di tali comuni al primo turno, e per violazione del principio di ragionevolezza (Su tali aspetti si argomenterà in seguito).

Per quanto appena esposto, pertanto, è del tutto erronea la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui a pag. 12 afferma che *“la previsione di cui alla seconda parte dell'art. 4, comma 6, fa sistema con la prima parte, ed è quindi destinata a valere sempre che la maggioranza dei cittadini non abbiano espresso i loro suffragi in favore delle liste avversarie”*.

Ciò è vero quando la suddetta norma va applicata ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, MA NON ANCHE QUANDO, IN VIA INTERPRETATIVA, E DI INTEGRAZIONE LOGICO-SISTEMATICA,

(CHE NEL CASO DI SPECIE È ASSOLUTAMENTE DOVEROSA) TALE NORMA DEVE ESSERE APPLICATA AI COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 10.000 E 15.000 ABITANTI, poiché per questi, giusta la previsione della doppia condizione prevista dall'art. 2 ter, che per quanto sopra detto non può che riferirsi al secondo turno, **vale unicamente la condizione del 40%**, considerato che – ancora una volta – non può mancare nel sistema una regolamentazione esplicita del premio di maggioranza per tutti e due i turni, e di certo essa non può essere uguale per entrambi i turni elettorali.

Il tutto, pena la violazione della ratio propria del voto disgiunto (*si veda infra*), nonché la violazione del principio di uguaglianza rispetto alle altre fasce di comuni in cui è pur previsto il doppio turno e - correttamente - anche una regolamentazione distinta e differenziata per turni del premio di maggioranza (anche alla luce della disciplina nazionale in materia), vista la esplicita previsione normativa di un doppio turno anche per i comuni di fascia intermedia ove il ballottaggio è consentito nella ipotesi della parità di voto tra i contendenti alla carica di sindaco.

2). ULTERIORI MOTIVI DI ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

Per quanto ampiamente argomentato sopra, che qui deve intendersi integralmente richiamato, è illegittima ed erronea la sentenza impugnata nella parte in cui afferma *che la formulazione dell'ultima parte del comma 6 dell'art. 4 su cui tanto insistono i ricorrenti risulta per la fascia dei comuni intermedi essere di fatto priva dei suoi contenuti*.

I contenuti della norma dettata dalla seconda parte dell'art. 4, comma 6 della L.R. 1997/35 sono espressamente e testualmente riferiti anche ai comuni di fascia intermedia, e comunque si fondano su presupposti di fatto e di diritto, che non possono che valere per i comuni di fascia intermedia, al fine, non ultimo, di salvare la norma dell'art. 2 ter da una pronuncia di incostituzionalità.

Né si può condividere, ed è quindi erroneo e va contestato, quanto scrive il Tar Catania quando afferma *che tale formulazione è probabilmente dovuta ad una non ben ponderata e coordinata redazione del testo originario della L.1997, n. 35 con le modifiche apportatevi dalla L.R. 22/2008 e dalla L.R. 2011/6.*

Tale ultima circostanza non può valere a giustificare l'illegittimità di una norma, nè a salvarla da una eccezione di incostituzionalità che il Tar Catania avrebbe dovuto sollevare.

Se si sposasse la tesi prospettata dal Giudice di prime cure, l'interpretazione dell'art. 2 ter che ne scaturirebbe sarebbe illegittima illogica e irragionevole per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché per violazione del principio del voto disgiunto, pertanto se ne eccepisce, ancora una volta l'illegittimità costituzionale.

Come, d'altra parte, ha espresso anche la Corte Costituzionale nella sentenza del 1996, n. 107 *“Una volta ammesso il voto disgiunto è necessario per coerenza intrinseca del sistema e della scelta operata distinguere il premio di maggioranza tra i due turni, secondo la scelta del legislatore, e in conformità alle peculiarità di ogni singola realtà elettorale.”*

La assoluta fondatezza di quanto esposto si riscontra anche nei lavori parlamentari della legge elettorale nazionale del 1993, che confermano che quando il voto disgiunto non era ammesso il premio di maggioranza operava allo stesso modo per il primo turno e per il ballottaggio; **una volta ammesso il voto disgiunto, il premio di maggioranza va diversificato per tutti e due i turni (Corte Cost. 1996/107).**

Tale principio cardine va affermato e adattato, nella fattispecie, alle peculiarità del sistema elettorale in Sicilia che si regge su una normativa autonoma e speciale.

Nella realtà dei comuni siciliani di fascia intermedia, per quanto si esporrà in seguito, risponde a ragionevolezza che il premio di maggioranza al primo turno venga assegnato al sindaco eletto collegato alle liste alla sola condizione del raggiungimento del 40% dei voti validi.

E tale conclusione è necessitata non solo in ragione di quanto sopra ampiamente rilevato in ordine all'opportunità che la previsione testuale dell'art. 4 comma 6, seconda parte, vada contestualizzata sistematicamente rispetto all'art. 2 ter, ma **anche in ragione della circostanza per cui, in siffatti comuni, a differenza di quanto accade sul territorio nazionale per i comuni di tale fascia, il ballottaggio è una ipotesi che con regolarità si verifica in via del tutto residuale (come ammesso anche dal Tar Catania).**

PERTANTO, il sindaco non avendo una possibilità concreta di apparentarsi in un secondo momento a liste che gli garantirebbero una piena governabilità, DEVE AVERE la possibilità di vedersi assicurata la governabilità sin dal primo turno.

Anche perché la condizione del 40% è una condizione che assicura ampiamente il principio di rappresentatività del corpo elettorale.

Se si sposasse una interpretazione diversa, il sindaco sarebbe chiamato quasi sempre a ricercare in consiglio la sua maggioranza, situazione difficile che va ammessa solo in casi eccezionali, e non nella ordinarietà (compatibilmente alla sentenza della corte cost. 107 del 1996).

Tale sforzo deve essere richiesto solo in ipotesi limite. Ma se ciò accadesse sistematicamente si finirebbe per aprire la strada alla proliferazione di crisi di governo (*infra*).

Pertanto si solleva sin d'ora la questione di illegittimità costituzionale e si contesta qualsiasi diversa interpretazione.

3). VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. ILLOGICITÀ, INCOERENZA SISTEMATICA.

Non può, poi, essere condiviso l'assunto del Tar Catania nella parte in cui scrive che la norma di cui all'art. 4, comma 6, seconda parte non può riferirsi ai comuni di fascia intermedia "*poiché presuppone il doppio turno, che nei comuni come quelli di Sant'Agata non è previsto di regola, considerato che l'ipotesi del ballottaggio è del tutto residuale essendo ancorata alla parità dei voti.*"

Tale affermazione è del tutto erronea e illogica, poiché a prescindere dalla sua verificabilità concreta, il c.d. “doppio turno” è previsto normativamente anche per le ipotesi dei comuni di fascia intermedia, pertanto per questi va indiscutibilmente assicurata una regolamentazione del premio di maggioranza a tutto tondo e differenziata rispetto ai singoli due turni della competizione elettorale.

Ciò che rileva al fine di assicurare una normativa ragionevole e rispettosa del principio di uguaglianza è la strutturazione del sistema elettorale, che se contempla un secondo turno, si ripete, non può mancare, per coerenza di sistema, di disciplinare il premio di maggioranza con requisiti e condizioni differenziate nei due turni elettorali, in vista del raggiungimento degli interessi che di volta in volta si vogliono assicurare, pena la violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, e pena la violazione del principio del voto disgiunto.

Lo scopo ultimo della normativa, nonché le peculiarità dell’operatività di ogni singolo sistema elettorale, a tutto voler concedere, devono costituire i parametri da valutare al fine di differenziare e regolamentare le condizioni di operatività del premio, e tale differenziazione va rapportata distintamente e indefettibilmente ad entrambi i turni elettorali.

La giurisprudenza, al riguardo, ha avuto modo di affermare che non sono comparabili al fine dell’attribuzione del premio di maggioranza la situazione dell’elezione al sindaco al primo turno e la situazione dell’elezione del sindaco al secondo turno, che vanno pertanto, normativamente previsti e disciplinati con regole diverse e differenziate (cfr., CGA 2010, n. 782, Corte Costituzionale n. 107/1996)

Per questi Comuni di *fascia intermedia*, dunque, non può valere la c.d. doppia condizione, non solo per quanto sopra detto, argomentato e dimostrato alla luce di una interpretazione testuale e sistematica del testo normativo, assolutamente assorbente, ma altresì perché di certo la c.d. doppia condizione è assolutamente più gravosa e limitativa del rispetto della garanzia della “governabilità”.

Difatti, pur essendo per questi comuni previsto normativamente il doppio turno, come anche osserva pacificamente il Tar Catania, essendo il turno di ballottaggio ancorato al conseguimento della parità dei voti, di eccezionale verifica, non può richiedersi ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza una condizione così limitativa che rafforzerebbe sì il principio di rappresentatività, ma non anche quello della governabilità, principio quest'ultimo che in Comuni in cui il Sindaco nella ordinarietà dei casi non può concretamente spendere una seconda possibilità di eleggibilità, né preconstituire nuovi collegamenti e apparentamenti che gli assicurerebbero la governabilità al secondo turno, in cui non si vota per le liste ma solo per il sindaco, DEVE ESSERE IRRIMEDIABILMENTE ASSICURATO SIN DAL PRIMO TURNO COME VALORE PREVALENTE NEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI IN GIOCO.

In un sistema in cui il doppio turno è di difficile verifica, tale peculiarità di fatto, non essendo tra l'altro essa un "caso limite", come anche esplicitamente esprime il Tar Catania, se non può valere al fine di escludere *ab origine* una disciplina ad hoc rispetto alla attribuzione del premio, va tenuta di certo in debita considerazione al fine di regolamentare la condizionalità del premio di maggioranza, in considerazione degli interessi ritenuti più meritevoli.

Pare logico che, considerato che la *ratio* propria del premio di maggioranza è proprio la governabilità e che, nel sistema elettorale dei comuni di fascia intermedia, è costante e ordinario che si giunga ad una elezione al primo turno (essendo, si ripete, eccezionale l'ipotesi del ballottaggio) vada assicurata prevalenza all'interesse della governabilità, giusto che comunque la condizione del 40% dei voti validi conseguiti dalle liste collegate al sindaco è già una percentuale importante e sicuramente rappresentativa del corpo elettorale.

Senza non aggiungere poi che per tali fasce di comuni, qualora non si desse prevalenza al principio della governabilità, si rischierebbe di svuotare di contenuto il premio di maggioranza e di preconstituire le condizioni di un governo che quasi

sempre è destinato alla ingovernabilità e, dunque, alla paralisi dell'intera macchina amministrativa.

4). VIOLAZIONE DELL'ART. 112 DEL CPC. VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA.

Nella sentenza di primo grado, il Tribunale Amministrativo ha, inoltre, omesso di pronunciarsi su una domanda prospettata dalle parti ricorrenti, così violando il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Le parti ricorrenti anche in primo grado hanno, difatti, prospettato la irragionevolezza del sistema *"nel caso in cui la doppia condizione venisse intesa come necessaria anche al primo turno, quando a fronteggiarsi sono in concreto due sole coalizioni,"* poiché, non avendo le altre liste concorrenti superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge, in concreto la contesa elettorale è rimasta circoscritta solo a due liste e, dunque, hanno concorso alla assegnazione dei seggi solo le liste di due candidati alla carica di Sindaco.

In questo caso, come sopra detto e argomentato, **si giungerebbe, dunque, alla conclusione di negare ogni valenza normativa e concreta alla condizione del 40%, oltre che, in generale, allo stesso sistema di premio di maggioranza articolato su una doppia condizione la cui verifica è di fatto impossibile.**

Dunque, solo interpretando la norma di cui all'art 2 ter, sistematicamente e congiuntamente alla previsione di cui all'art 4, comma 6, secondo i criteri sopra indicati, si giunge ad attribuire un significato ragionevole e logico alla previsione normativa in oggetto: **la doppia condizione deve intendersi confinata alla sola ipotesi del secondo turno.**

Orbene, rispetto a tale domanda, che nello specifico pone il quesito di diritto di vagliare la ragionevolezza del sistema rispetto alla ipotesi tutt'altro che residuale, ma per contro, regolare in cui a fronteggiarsi siano in concreto due sole coalizioni, il Tar Catania ha omesso del tutto di pronunciarsi.

In parte qua, pertanto, la sentenza è in primo luogo viziata per violazione dell'art. 112 del c.p.c...

5). ILLOGICITÀ MANIFESTA. ABNORMITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DI LEGGE. NEGAZIONE DELLA DECISIVITÀ DEL PREMIO DI MAGGIORANZA PREVISTO PER LEGGE. VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 2 TER. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL VOTO DISGIUNTO.

Quanto sopra detto in ordine all'assoluta illegittimità e irragionevolezza di un sistema elettorale che, per i comuni di fascia intermedia, si fonderebbe sulla operatività contestuale delle due condizioni previste dall'art. 2 ter anche per il primo turno, vale ancor di più nell'ipotesi, tutt'altro che di scuola, in cui a fronteggiarsi siano solo due colazioni, o, ancora, quando, come nel caso di specie, ai fini dell'attribuzione del premio, si computano esclusivamente i voti conseguiti dalle liste collegate a due soli candidati (poiché le altre non hanno superato la soglia minima del 5% dei voti validi).

In siffatta concreta ipotesi, come eccepito in primo grado, se si sposasse la tesi dell'ufficio elettorale, e quindi la motivazione del Giudice Amministrativo di primo grado che qui si contesta, è evidente e consequenziale che il premio di maggioranza verrebbe attribuito al sindaco vincente solo quando le liste collegate a quest'ultimo abbiano già raggiunto da sé e ab origine il 50% + 1 dei voti validi, negando illegittimamente ogni valenza operativa alla condizione positiva del 40%.

E' ovvio che, in siffatta ipotesi, assolutamente non eccezionale, sempre seguendo il ragionamento del TAR Catania, le liste collegate al sindaco vincente pur avendo conseguito il 40% dei voti validi ma non contemporaneamente la maggioranza assoluta, non si vedrebbero mai assicurato il premio.

Ora, in casi come questi appare di lapalissiana evidenza che solo nel caso in cui le liste collegate al sindaco vincente abbiano già da sole conseguito il 50% + 1 dei voti validi, le altre liste collegate non possano integrare l'ulteriore condizione del mancato raggiungimento del 50% + 1 dei voti validi.

Orbene, nella remota ipotesi in cui non dovesse essere accolta la censura attinente alla violazione dell'art. 112 del c.p.c. per omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado, si ripropone quanto già rilevato in primo grado al fine di contestare comunque l'illegittimità ed erroneità della decisione oggi avversata.

Ora, nell'ipotesi, tutt'altro che di scuola, in cui a fronteggiarsi siano solo due colazioni, o ancora quando, come nel caso di specie, ai fini dell'attribuzione del premio si computano esclusivamente i voti conseguiti dalle liste collegate a due soli candidati (poiché le altre non hanno superato la soglia minima del 5% dei voti validi), la condizione del 40% dei voti risulterebbe snaturata di ogni valenza, e di fatto l'operatività del premio di maggioranza si concretizzerebbe in favore del sindaco eletto solo se le sue liste hanno raggiunto il 50%+1 dei voti, perché è solo in questa ipotesi che di fatto nessuna altra lista collegata all'altro sindaco ha raggiunto la maggioranza dei voti.

In questa ipotesi, tutt'altro che aliena, se si sposasse la decisione del Tar Catania, verrebbe indiscutibilmente violato l'art. 2 ter, poiché:

- la condizione del 40% sarebbe inutile, e perché, essenzialmente il premio di maggioranza al sindaco vincente, contrariamente a quanto richiede la norma dell'art. 2 ter, verrebbe attribuito solo ed esclusivamente se le liste collegate al sindaco vincente conseguono di per sé il 50%+1 dei voti validi.
- Verrebbe violata e destituita di valenza alcuna, e pertanto inapplicata, la misura normativa della consistenza del premio di maggioranza che è stabilita nella percentuale del 60%; è pacifico e consequenziale, infatti, che se il premio di maggioranza deve essere attribuito al sindaco vincente solo quando nessuna altra lista a lui collegata ha riportato il 50% +1 dei voti, il premio sarebbe assicurato, come detto, solo quando le liste collegate al sindaco vincente hanno già conseguito la

maggioranza assoluta dei voti, e pertanto, la misura del premio che ad esse verrebbe assicurato dovrebbe coincidere con la diversa percentuale del 49,99% e/o del 50% -1%;

E' evidente che sposare la tesi del Tar Catania condurrebbe ad una conclusione del tutto illegittima e inammissibile, perché in contrasto con l'intero sistema normativo relativo al premio di maggioranza.

Non solo.

Ancor di più, nella ipotesi concreta in cui a fronteggiarsi siano solo due coalizioni, o, quando ancora vengono computati i voti riportati dalle liste collegate a due sole due coalizioni, sposando la tesi del Tar Catania (e dell'Ufficio elettorale):

- si verrebbe a snaturare in toto la valenza della condizione normativa del 40%, oltre che a violare il carattere della decisività del premio di maggioranza, che è una caratteristica essenziale di siffatto istituto (SARTORI). Il premio di maggioranza in concreto attribuibile al sindaco vincente solo quando le liste a lui collegate abbiano già di per sé raggiunto il 50%+1 dei voti validi, non è mai decisivo per il sindaco eletto, poiché le sue liste, già *ab origine* avevano autonomamente conseguito la maggioranza dei voti validi;
- verrebbe data ingiustificatamente prevalenza al principio di rappresentatività e mai a quello della governabilità, se non nel confinato caso in cui il sindaco eletto abbia già raggiunto la maggioranza dei voti; sarebbe, pertanto, palesemente violata la norma di cui all'art. 2 ter, nonché la ragionevolezza del sistema per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, **poiché verrebbe sempre e costantemente negata la condizione del 40%.**

Né tale evenienza, puntualmente prospettata dai ricorrenti in primo grado, *costituisce un caso limite che enfatizza solo un inconveniente di fatto che non inficia la logica complessiva del sistema elettorale* (Corte Cost. 107 del 1996).

Le ipotesi prospettate in parte qua non costituiscono affatto dei "casi limite" per i comuni di fascia intermedia in cui – si ripete – il ballottaggio, come ammesso anche dal TAR, è una previsione quasi impossibile e, pertanto, con una assoluta regolarità non si giungerà quasi mai al secondo turno.

In tali fasce di comuni, tra l'altro, nella regolarità dei casi o sin dall'origine si fronteggiano due sole coalizioni, o comunque in concreto, alla conclusione del primo turno ai fini dell'attribuzione dei seggi, si possono prendere in considerazione i voti conseguiti dalle liste di due soli candidati.

E' pur vero e condivisibile che risponde a ragionevolezza la previsione della doppia condizione, anche quando questa non assicura al sindaco la maggioranza consiliare, visto che come ha affermato la Corte Costituzionale, ciò è *ben possibile* e non è illegittimo che il legislatore sacrifichi il principio di governabilità essendo sempre possibile che *il sindaco ricerchi la maggioranza all'interno del consiglio*.

Ma tale evenienza non deve essere una costanza del sistema; tale possibilità deve essere una eccezione, pena la violazione del principio di ragionevolezza, oltre che la negazione della ratio propria del premio di maggioranza quale correttivo maggioritario ad un sistema proporzionale con il precipuo scopo di creare governi stabili.

6). ILLOGICITÀ MANIFESTA. ABNORMITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DI LEGGE. NEGAZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ DEL PREMIO DI MAGGIORANZA PREVISTO PER LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL VOTO DISGIUNTO.

Va considerato ancora un altro profilo che rafforza la valenza delle argomentazioni di parte appellante. E', infatti, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 107/1996 a dettare un altro principio importante che non può che supportare ancora una volta la fondatezza delle domande degli appellanti.

La Corte Costituzionale afferma che il principio di governabilità, che in generale caratterizza la *ratio* del premio di maggioranza, va tutelato in concreto in relazione alle peculiarità del caso, attraverso la modulazione differenziata delle condizioni di

operatività del premio, e ancor di più in tutte quelle occasioni di fatto in cui il voto è frammentario; in siffatte ipotesi il premio di maggioranza deve essere garantito nella formula più ampia, e quindi alla sola condizione del raggiungimento del 40% dei voti validi da parte delle liste collegate al sindaco eletto.

Ciò detto, tale principio va contestualizzato rispetto al sistema elettorale vigente nei comuni di fascia intermedia. In siffatte realtà è evidente che la frammentarietà dei voti si manifesta unicamente, per principio e inconfutabilmente, quando il sindaco viene eletto al primo turno elettorale, poiché se il presupposto per accedere al ballottaggio è quello della parità dei voti, evenienza tra l'altro eccezionale, è consequenziale e logico che in sede di ballottaggio il voto non è affatto frammentario, essendo stato manifestato in percentuale eguale tanto per uno, quanto per l'altro contendente.

7). ILLOGICITÀ E INCOERENZA SISTEMATICA. ABNORMITÀ E ERRONEITÀ DELLA DECISIONE RISPETTO AI PRINCIPI ENUNCIATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA SENTENZA M. 107/1996 RICHIAMATA DAL TAR CATANIA.

Il Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata richiama i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 107 del 1996, al fine di fondare la propria decisione di rigetto.

Il Tar afferma che:

- ✓ *“il legislatore si trova, nella materia de qua, a dovere ricercare un punto di ponderato equilibrio tra le esigenze di governabilità, cui si ispira l'istituto del premio di maggioranza, e quelle di rispettare la rappresentanza democratica della volontà elettorale, cui si ispirano i correttivi e le condizioni poste al fine di accordare o meno il premio di maggioranza (...).*
- ✓ *Il legislatore ha inteso porre un preciso temperamento ed un correttivo per evitare la formazione di una maggioranza consiliare in palese*

contraddizione con la volontà democraticamente espressa dal corpo elettorale;"

Anche *in parte qua*, la sentenza è erronea e va riformata.

I principi espressi dalla Corte, e richiamati dal Tar, sono da sposare in linea generale, quando la circostanza che il sindaco eletto non consegua la maggioranza consiliare per effetto dell'attribuzione del premio sia *solo una possibilità verificabile*, ma non anche quando tale circostanza, come nella fattispecie in esame, si concretizzi come una evenienza di fatto costante e regolare, per tutte le ragioni sopra addotte.

In tali casi, se si accogliesse la prospettazione del TAR, la distribuzione del premio e le condizioni cui esso è ancorato integrerebbero una violazione del principio di coerenza, ragionevolezza del sistema, oltre che la violazione del principio di governabilità, che *rebus sic stantibus* assume la forza di un valore preminente rispetto alla rappresentatività per quanto sopra ampiamente argomentato.

Anzi, a maggior ragione *in parte qua*, la sentenza del Tar Catania è intrinsecamente erronea, poiché si fonda su una ricostruzione cui è approdata la Corte Costituzionale con la decisione del 1996/107, che però per il caso in esame è del tutto inconferente e fuori fuoco.

E c'è di più.

Per quanto sopra già esposto, la fondatezza delle ragioni addotte dagli appellanti è ricavabile proprio dai principi affermati dalla Corte delle leggi nella decisione del 1996.

Il principio del **voto disgiunto**, difatti, non può valere come presupposto per il rigetto del ricorso, come sostenuto dal Tar Catania, ma, per contro, per fondarne la assoluta fondatezza.

Come sopra detto, ancora una volta, il voto disgiunto radica la assoluta e indefettibile necessità di una regolamentazione differenziata del premio di maggioranza al primo e al secondo turno, che verrebbe irrimediabilmente

compromessa qualora non si sposasse la tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui l'unica condizione operativa al primo turno per l'assegnazione del premio è quella del raggiungimento del 40% dei voti validi da parte delle liste collegate al sindaco eletto, restando confinata al ballottaggio l'operatività della doppia condizione.

E questo anche in ottemperanza ad una interpretazione sistematico-adequatrice, assolutamente doverosa, cui si deve procedere tra l'art. 2 ter e l'art. 4 comma 6, seconda parte della L.R. 1997, 35 (si rinvia a quanto sopra ampiamente diritto sul punto).

Né va condiviso, poiché del tutto erroneo e in conferente, quanto afferma il Tar Catania quando scrive che *“va considerato il sistema del c.d. voto disgiunto, come ridisciplinato dalla L.R. 6/2011. Esso implica che sia del tutto normale che in consiglio si determini una maggioranza contrapposta al sindaco eletto; sicchè la scelta del legislatore di escludere o di assicurare in taluni casi e non in altri la maggioranza in consiglio al sindaco eletto, rientra in una scelta discrezionale che in definitiva può essere anche finalizzata a stimolare i candidati a collegarsi a liste che abbiano un effettivo consenso nell'elettorato”*.

Orbene, balza subito agli occhi l'incoerenza intrinseca della decisione del TAR, nonché la sua assoluta erroneità, oltre che l'irragionevolezza sistematica rispetto ai principi costituzionali.

La decisione del Tar Catania, è intrinsecamente incoerente e contraddittoria, poiché dapprima il Giudice afferma che *“il sistema del voto disgiunto implica che sia del tutto normale che in consiglio si determini una maggioranza contrapposta al sindaco”* e subito dopo, contraddittoriamente, afferma che la scelta del legislatore *“di escludere o di assicurare in taluni casi e non in altri la maggioranza in consiglio al sindaco eletto, rientra in una scelta discrezionale che in definitiva può essere anche finalizzata a stimolare i candidati a collegarsi a liste che abbiano un effettivo consenso nell'elettorato”*.

Delle due l'una.

O la circostanza oggettivata costituisce una normalità costante, o essa si verifica in alcuni casi e non in altri.

Non solo.

Essa si pone in netta contraddizione con quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza richiamata.

Il Giudice delle leggi afferma che *“non sono comparabili ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza la situazione dell'elezione del sindaco al primo turno e quella del secondo turno che abbisognano di una regolamentazione differenziata”*.

La Corte afferma che non contrasta con la coerenza del sistema il possibile verificarsi di situazioni in cui il sindaco eletto al primo turno è collegato ad una lista che non ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Ma non che sia del tutto normale che in consiglio si determini una maggioranza contraria al sindaco eletto.

Ciò deve costituire una possibilità che si ben può concretizzarsi, ma non deve essere la normalità.

Orbene, nella fattispecie, invece, la circostanza oggettivata, per quanto detto, è connotata da assoluta costanza e ordinarietà, e non è – per contro - una evenienza possibile.

Ancor di più la Corte Costituzionale afferma che *“deve pur sempre essere il legislatore a vagliare quali interessi di volta in volta ritenere prevalenti, e alla luce di questi scegliere a quali condizioni ancorare il premio di maggioranza.”*

Orbene, nella fattispecie in esame è lo stesso legislatore appunto che all'art. 4, comma 6 per i comuni di fascia intermedia, tra cui quello di Sant'Agata Militello, radica alla sola condizione del 40% l'operatività del premio a favore del sindaco vincente.

E tale interpretazione sistematica per quanto ampiamente argomentato non può che essere l'unica possibile, poiché l'unica che consente di pervenire ad una interpretazione legittima e secondo sistema della norma di cui all'art. 2 ter.

Diversamente opinando, infatti, ne conseguirebbe un illegittimo “vuoto normativo” rispetto alla regolamentazione del premio di maggioranza al primo turno elettorale (non contemplato dall’art. 2 ter, ma espressamente previsto dall’art. 4, comma 6, seconda parte a cui dobbiamo necessariamente fare appello e con le correzioni sopra suggerite, pena la incostituzionalità dell’art. 2 ter per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza); di conseguenza si appaleserebbe necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 ter come prospettata.

Del tutto in conferente è il richiamo che il Tar Catania fa alla sentenza della II Sezione di quest’ultimo Tribunale n. 2789/2012 (relativa alle elezioni del Comune di Paternò).

Tale sentenza, confermativa della sentenza n. 782 del 2010 del Consiglio di Stato, sopra richiamata a sostegno delle nostre argomentazioni, vale ancor di più, difatti, a rafforzare le tesi degli appellanti.

La fattispecie esaminata nella sentenza del Tar Catania n. 2789 /2012, riguarda un caso del tutto diverso da quello in esame, poiché concerne un comune di fascia superiore a 15.000 abitanti, e poiché – per quanto sopra ampiamente argomentato – il legislatore all’art. 4 comma sei, richiede per tale fascia di comuni espressamente l’operatività della doppia condizione.

Nel caso dei comuni intermedi, invece, come sopra provato, la norma di cui all’art. 4 comma 6, seconda parte relativa alla disciplina del premio al primo turno elettorale, non può che richiedere unicamente il conseguimento della condizione del 40% e non anche quella negativa del 50% +1, poiché tale doppia condizione è prevista espressamente dall’art. 2 ter e non può che riferirsi al secondo turno, per cui, giusta la necessità di una regolamentazione espressa e differenziata del premio nei due turni, al primo turno nei comuni come quello di Sant’Agata, ai fini dell’attribuzione del premio non può che essere necessaria e sufficiente la condizione del 40%.

Anche la sentenza del Tar Catania n. 2789/2012 richiamata dalla sentenza oggi appellata **gioca a nostro favore**, evidenziando ancora una volta la fondatezza delle

domande degli appellanti, giusto che essa si riferisce ai comuni di fascia alta e per questi richiede l'operatività della doppia condizione al primo turno.

Ciò è assolutamente pacifico e incontestabile per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti giuste le espresse disposizioni in tal senso dell'art. 4, comma sei – prima e seconda parte, **ma non può valere anche per i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti**, poiché per questi, giusto quanto sopra argomentato va applicata la seconda parte del comma 6 dell'art. 4 della L.R. 1997/35 ma con la lettura sistematico adeguatrice sopra prospettata.

Ovvero, per tali comuni, **al primo turno si richiede unicamente la condizione del 40%**, visto che l'operatività della doppia condizione è richiesta dall'art. 2 ter al secondo turno.

8). ERRONEITÀ ED ABNORMITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO. RILEVANZA E MANIFESTA FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Nell'ultimo capo della sentenza il Tar Catania dichiara “*manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art 2 bis e 2 ter della L.R. 1997/35 sollevata in via subordinata nel secondo motivo di ricorso, in relazione a tutte le considerazioni spiegate nel corpo della sentenza e al prudente bilanciamento di contrapposti interessi cui il legislatore è tenuto a fare fronte*” e riporta integralmente i principi espressi dalla Corte Costituzionale che afferma:

- 1) *La governabilità dell'ente locale non è assunta come un valore assoluto, ma è apprezzata come valore specificamente tutelabile (giustificandosi la alterazione del criterio proporzionale) soltanto nel caso, di maggior allarme, della frammentazione dei consensi espressi, che è quello del sindaco “debole” collegato ad una o più liste “deboli”;*
- 2) *non sono comparabili, al fine dell'attribuzione del premio di maggioranza, le due situazioni raffrontate: quella dell'elezione del sindaco al primo turno (in cui c'è il voto anche per una lista; c'è la possibilità del voto disgiunto e*

c'è la competizione di più liste e più candidati) e quella dell'elezione del sindaco al turno di ballottaggio (in cui il voto è unico; non si votano le liste collegate e sono parimenti possibili nuovi collegamenti; i candidati sono solo due).

- 3) *Il sindaco "forte" (perché eletto al primo turno), ma collegato ad una lista "debole" (nel senso che non raggiunge anch'essa la maggioranza dei consensi al primo turno), risulta in qualche modo penalizzato (come si è fatto cenno nel corso della discussione parlamentare) per un collegamento rifiutato da una parte del suo elettorato che, pur votando lui, non ha però votato anche la sua lista o addirittura ha votato per una lista contrapposta. In questa situazione il sindaco dovrà cercare una maggioranza in consiglio perché l'elettorato, utilizzando la possibilità di voto disgiunto, non gliel'ha assicurata. Ed il legislatore ha ritenuto di non alterare tale situazione che riflette il possibile (e legittimo) scostamento tra il livello dei consensi confluiti sul candidato sindaco e quelli raccolti dalla lista (o dalle liste) ad esso collegata.*

Anche *in parte qua*, per quanto sopra detto e argomentato, la sentenza va contestata e riformata.

Nessuno dei tre profili sopra rilevati dal giudice di primo grado appare fondato e, pertanto, l'impugnata sentenza andrà riformata dall'On.le Consiglio di Giustizia Amministrativa adito.

Giova ribadire, difatti, che nella fattispecie in esame è fuor di dubbio che il principio di governabilità deve essere garantito quale valore prevalente rispetto a quello di rappresentatività, poiché nei comuni di fascia intermedia è proprio al primo turno elettorale che si esteriorizza e si concretizza la frammentarietà del voto, giusto che l'accesso al ballottaggio è ancorato alla parità dei voti, tra l'altro evenienza residuale.

In considerazione della assoluta eccezionalità del secondo turno, nei comuni di *fascia intermedia*, tra l'altro, non può che garantirsi la governabilità, a scapito della rappresentatività, poiché essendo le competizioni quasi sempre definite al primo turno, il principio di governabilità, diversamente opinando sarebbe sempre sacrificato sull'altare della rappresentatività. Principio, tra l'altro, quest'ultimo, che nel caso di Sant'Agata Militello non è affatto mortificato, considerato che le liste in appoggio al Sindaco eletto hanno raggiunto una percentuale corposa superiore al 40% e prossima alla maggioranza.

Non solo. Non va trascurato che come detto nelle ipotesi in cui, come in quella in esame, a fronteggiarsi sono solo due coalizioni, o quando, come nel caso in esame, ai fini dell'attribuzione del premio si computano i voti delle liste di due soli competitori alla carica di sindaco, il Sindaco eletto, nonostante abbia raggiunto il 40% dei voti validi, non avrà mai la possibilità di acquisire il premio, a meno che le liste a lui collegate non hanno già di per sé raggiunto la maggioranza dei voti validi. In siffatto casi manca al premio di maggioranza un carattere essenziale del premio che è quella della *decisività* (SARTORI).

La governabilità non può essere un valore assoluto, come dice la Corte Costituzionale, ma va di certo assicurato, se non sempre, quanto meno nella generalità dei casi.

Per i motivi sopra addotti, si contesta la decisione del Tar Catania, nella parte in cui riporta il secondo principio espresso dalla Corte Costituzionale. Se si accogliesse quanto sostenuto si perverrebbe alla conclusione, del tutto illogica e inammissibile, che nella regolarità dei casi il Sindaco dei Comuni di fascia intermedia; debba svolgere il proprio mandato facendo forza su alleanze da ricercare all'interno del Consiglio e mai su quelle precostituite; il che preconstituisce di certo il presupposto per un operato difficile, lento, inefficiente e eletto alla ingovernabilità.

Il principio espresso dalla Corte va condiviso solo se la circostanza attenzionata costituisce una possibilità e una eccezione del sistema, ma non anche quando essa costituisce una ipotesi costante e regolare.

Inoltre, come correttamente afferma la Corte Costituzionale nella sentenza citata dal giudice di primo grado, ma da questi utilizzata in maniera evidentemente distorta, *“non sono comparabili al fine dell'attribuzione del premio di maggioranza la situazione dell'elezione del Sindaco al primo turno e la situazione del sindaco al turno di ballottaggio”*.

Tale incomparabilità evidenzia con forza e inconfutabilmente che rispetto ai comuni di fascia intermedia, allorché, come illegittimamente ha fatto il Tar Catania, non si applicasse l'art. 4, comma 6, seconda parte, e, pertanto, non si ritenesse di applicare il premio alla sola condizione del raggiungimento del 40% dei voti validi da parte delle liste collegate al sindaco eletto, verrebbe a mancare una disciplina del premio di maggioranza al primo e al secondo turno, poiché quella prevista dall'art. 2 ter è unica ed è applicabile, per quanto sopra provato, solo ed esclusivamente al secondo turno elettorale.

Diversamente opinando avremmo un vuoto normativo illegittimo.

Né si può ritenere che l'art. 2 ter si riferisca al primo turno, poiché anche in questo caso avremmo un vuoto illegittimo per il secondo turno; né ancora l'art 2 ter può valere per entrambi i turni, poiché per il principio esposto la disciplina del premio nei due turni elettorali deve essere differenziata, per rispetto del sistema, della coerenza rispetto alla previsione del voto disgiunto; né si può trascurare che l'art 4, comma sei, seconda parte relativa al primo turno richiama espressamente anche i Comuni di fascia intermedia.

Tra l'altro è la stessa Corte Costituzionale ad affermare che non sono comparabili la situazione del Sindaco eletto al primo turno e quella del Sindaco eletto al secondo turno, *poiché nel secondo turno i candidati sono due*, e pertanto, in questa sede si rafforzano le esigenze di governabilità.

Orbene, ancora una volta la pronuncia richiamata della Corte Costituzionale torna in nostro aiuto, poiché se per il Giudice delle Leggi è vero che quando i candidati sono solo due, devono essere garantite con più forza le esigenze di governabilità, e il premio di maggioranza deve essere più ampio, valendo in questo caso solo la condizione del 40%, tale principio di diritto deve valere incontestatamente quando i candidati che si fronteggiano sono solo due anche solo ai fini dell'assegnazione del premio, come nel caso del Comune di Sant'Agata Militello.

P.T.M.

Nell'interesse della ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in s.g., voglia:

- I. annullare e riformare la sentenza n. 2510/2013 della Terza Sezione del Tar Catania;
- II. annullare il verbale di proclamazione degli eletti consiglieri del Comune di Sant'Agata Militello, dell'Ufficio Centrale elettorale del 13 giugno 2013 relativo alle elezioni amministrative del 9-10 giugno 2013, nella parte in cui sono stati attribuiti 11 seggi anziché 8 alle liste collegate al candidato Sindaco non eletto Benedetto Caiola, e soltanto 9 seggi anziché 12 alle altre liste collegate al candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile;
- III. Annullare ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;
- IV. per l'effetto disporre la correzione dei risultati elettorali dei risultati elettorali e di tutti i verbali relativi, con l'attribuzione dei correlativi ulteriori 3 seggi ai primi non eletti delle liste a sostegno del candidato Sindaco eletto Dott. Carmelo Sottile e proclamare alla carica di Consigliere comunale la ricorrente Sig.ra FACHILE Rita

V. In via subordinata, attesa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, e altresì la rilevanza della questione ai fini del presente giudizio, riformare in parte qua la sentenza impugnata e sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale.

Con compensi e onorari di difesa.

Con riserva d'ogni ulteriore deduzione, richiesta ed azione.

S. Agata Militello – Palermo 19 novembre 2013

Avv. Paolo Starvaggi

